



La perdita della capacità lavorativa specifica in caso di macrolesione

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la recente <u>sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024</u>, rammenta il principio (cfr. Cass. Civ. 8 febbraio 2019 n. 3724) secondo cui, nei casi in cui **lâ??elevata percentuale di invaliditĂ permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacitĂ lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere allâ??accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (https://studiolegalepalisi.com/2023/08/27/perdita-della-capacita-lavorativa-specifica-nel-minore/)**

Ed invero la Corte precisa che: â??la liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla **prova presuntiva**, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dellâ??infortunio (cfr. Cass. Civ. 14 novembre 2013 n. 25634; Cass. Civ. 23 settembre 2014 n. 20003 Cass. Civ. 15 giugno 2018 n. 15737)â?•.

Orientamento colpevolmente sconosciuto al Giudice del Tribunale di Cagliari che, richiesto di risarcire il danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa specifica per un minore con il 98% di I.P., ha recentemente rigettato la richiesta, derubricandola indebitamente a semplice perdita di capacità lavorativa generica, in quanto il minore non aveva mai lavorato (â?? Quanto al risarcimento per la perdita di capacità lavorativa, insegna la Suprema Corte di Cassazione che la capacità lavorativa generica non Ã" ancorata ad una puntuale condizione lavorativa del danneggiato ma costituisce una manifestazione dellâ??unitaria e onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale. Il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito ma si sostanzia in una menomazione dellâ??integrità psicofisica risarcibile come danno biologicoâ??).

In realt \tilde{A} il danno da riduzione della capacit \tilde{A} di guadagno subito da **soggetto in et\tilde{A} scolare**, in conseguenza della lesione della??integrit \tilde{A} psico-fisica, pu \tilde{A}^2 essere infatti valutato attraverso: \hat{a} ??il ricorso alla prova presuntiva allorch \tilde{A} © possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepir \tilde{A} un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in



assenza dellâ??evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico â?? sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove lâ??elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insussistente la prova del danno alla capacità di produrre reddito di un minore in età scolare che aveva subìto gravissime lesioni alla nascita dalle quali gli era derivata unâ??invalidità permanente pari al 52%) (cfr. Cass. Civ. 15 maggio 2018 n. 11750)â?•.

Allo stesso modo, il giudice di legittimit\(\tilde{A}\) ha ritenuto che, nel caso di lesione della salute di rilevante entit\(\tilde{A}\), occorsa a **soggetto che, all\(\tilde{a}\)?epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attivit\(\tilde{A}\) lavorativa: \(\tilde{a}\)?il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacit\(\tilde{A}\) lavorativa generica \(\tilde{A}\)" risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarit\(\tilde{A}\) causale, risulti diminuita la capacit\(\tilde{A}\) del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d\(\tilde{a}\)??istruzione posseduto (cfr. Cass. Civ. 20 dicembre 2023 n. 35663\(\tilde{a}\)??**

Nel caso portato allâ??attenzione della Corte di Cassazione, il giudice di merito aveva erroneamente escluso lâ??esistenza di un danno da perdita della capacità di guadagno nonostante lâ??accertata sussistenza di un danno biologico pari allâ??85%. La Suprema Corte ritiene che: \hat{a} ?? $l\hat{a}$??argomentazione cos \tilde{A} \neg elaborata dal giudice d \hat{a} ??appello, oltre a trascurare totalmente il rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico accertato nella misura dellâ??85% rispetto al presumibile danno alla futura capacità di guadagno, non sfugge alla censura di illogicità (â?¦), dovendo ritenersi del tutto apodittica lâ??affermazione secondo cui la circostanza di aver portato a termine gli studi di livello superiore sia valso univocamente a tradursi nel riconoscimento di una totale â??assenza di dannoâ?? a carico del giovane St.Sa. (guanto non piuttosto il riconoscimento di un elevatissimo spirito di sacrificio del ragazzo paraplegico ed invalido allâ??85%). Da una diversa prospettiva, la stessa argomentazione deve ritenersi lesiva del principio di cui allâ??art. 2729 c.c. nella misura in cui governa il valore rappresentativo delle presunzioni in maniera palesemente infedele rispetto alla necessitA della loro gravitA, precisione e concordanza (ancora una volta, il fatto noto di â??aver portato a termine gli studi di livello superioreâ?? non giustifica affatto lâ??inferenza del fatto ignoto â??assenza di danno â??, in presenza dellâ??altro fatto noto â?•invalidità pari allâ??85%â??)â??.

Categoria

- 1. Focus giuridico
- 2. La nostra giurisprudenza

Data di creazione 30 Lug 2024